



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 458/2016

UDIENZA DEL

17/04/2018 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAVANI	ITALO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROCCA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

271/2018

PRONUNCIATA IL:

17-04-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

05-07-2018

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 458/2016
depositato il 10/11/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2012
 - avverso DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2013
 - avverso DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2014
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA





Premesso che

questo Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto tra l'art. 14 del D.Lgs n. 23/2011, che prevede la deducibilità parziale al 20% dell'IMU dal reddito rilevante ai fini IRES/IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata;

Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata;

Infatti, la parziale indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile ai fini IRES/IRPEF confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRES/IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IMU già versata;

la forfetizzazione di costi "può essere uno strumento per consentire al fisco e al contribuente di accertarli con maggiore correttezza e facilità, nel rispetto del principio di certezza del diritto", ma "non consente al legislatore di allontanarsi in misura rilevante dalla realtà reddituale";

la parziale deduzione dall'imponibile IRES/IRPEF del 20% dell'IMU pagata, introdotta dal legislatore con l'art. 14 del D.Lgs n. 23/2011 al fine di evitare le censure di illegittimità costituzionale, "non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e



deduzione analitica” non vale a dissipare i dubbi di legittimità costituzionale “ma anzi fa cadere in sospetto di incostituzionalità anche la norma sopravvenuta”, in quanto il *forfait* operato dal legislatore “pare arbitrario, mancando qualsiasi collegamento con la realtà che si vuole forfetizzare”;

la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale appare evidente atteso che la decisione della presente controversia non può prescindere dall'applicazione dell'art. 14 del 14 del D.Lgs n. 23/2011;

P.Q.M.

Sospende

Il presente giudizio e contestualmente;

dispone

la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

manda

alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle due camere.

Così deciso in Parma, il 17.04.2018

IL GIUDICE RELATORE

(Avv. Marco A. Volpi)



IL PRESIDENTE

(Dot. Italo Cavani)